

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2884-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) nella seduta del 21 dicembre 1991, dell'articolo 21 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2884

«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio»

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

Comunicato alla Presidenza il 24 giugno 1991

Disposizioni in materia di Casse conguaglio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Casse conguaglio)

1. Le disponibilità delle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, nonché le somme dovute a titolo di sovrapprezzo di spettanza delle casse medesime, sono versate all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per l'integrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dello stanziamento del capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I comitati di gestione delle casse conguaglio rendono il conto delle gestioni condotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, corredato della relazione amministrativa e di quella del collegio dei revisori dei conti.

3. I beni immobili e mobili delle casse conguaglio sono acquisiti al patrimonio dello Stato. I crediti e debiti risultanti dai rendiconti approvati ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, costituiscono rispettivamente residui attivi e passivi dei capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.